

Ordinanza 108 – DM 140/2012 – Calcolo dell'onorario – Figure specialistiche

Leggo con grande dispiacere che gli "uffici" interpretano senza leggere in maniera approfondita le norme, mi spiego:

il DL 189/2016 all'art. 34, comma 5, primo periodo recita:

Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Pertanto, la norma è chiara il documento base per il calcolo degli onorari è il DM140/2012.

L'ordinanza 108 richiama in premessa e all'articolo 1, comma 1 la norma primaria sopra richiamata.

Al comma 2 dell'art. 1, dell'ordinanza 108, vengono elencate le figure cui può essere corrisposto il contributo pubblico nello specifico:

- il coordinatore, professionista incaricato e asseveratore;
- il direttore dei lavori;
- il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- il geologo;
- il collaudatore;
- specialista 1 (ovvero altro professionista oltre quello del punto 1);
- specialista 2 (ovvero altro professionista oltre quello del punto 1).

Nell'allegato A all'ordinanza 108 nella premessa si legge che:

Il presente protocollo, pertanto, ha valore indicativo e non prescrittivo, come riferimento per la formulazione delle parcelle professionali alla luce della disposizione di cui all'art. 34, comma 5 del D.L. n. 189/2016 come sostituito dall'art. 57 del D.L. n. 104/2020;

inoltre, all'articolo 1, comma 1 dell'allegato A all'ordinanza 108, in maniera esplicita si legge:

Le parcelle saranno calcolate sulla base del Decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 e ss.mm.ii., come disciplinate dal presente Protocollo (artt. 1,2 e 3), ridotte del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, come previsto dal comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 17/10/2016, n. 189, modificato dall'art. 57 del decreto legge 14/08/2020 n. 104.

Pertanto, sia nella norma primaria, DL 189/2016, che nelle ordinanze, che negli allegati si fa esplicito riferimento solo ed esclusivamente come base per il calcolo dell'onorario al DM 140/2012, inoltre in premessa dell'allegato è scritto a chiare lettere esso è indicativo e non prescrittivo.

Nell'allegato A dell'ordinanza 108, viene riportata la semplificazione del DM 140/2012 resa nella pubblicazione del CNI rintracciabile nel sito:

https://www.cni.it/images/pubblicazioni_cni/corrispettivi_2019_web.pdf che si basa su una libera interpretazione dell'estensore.



Nella sua interpretazione l'autore della semplificazione raggruppa le prestazioni in vari gruppi/tavole Progettazione, Esecuzione dei Lavori, Sicurezza dei Cantieri, Prestazioni Specialistiche/Accessorie, Pianificazione e Verifiche e Collaudi.

Nel ricopiare nell'allegato A, dell'ordinanza 108 tale semplificazione è rimasta questa denominazione "Prestazioni Specialistiche/Accessorie" **che non è assolutamente quella riportata** nella norma principale di riferimento, ovvero il DM140/2012 richiamato sia nella norma principale, DL 189/2016, che nell'ordinanza n. 108/2020 e nella premessa e nell'articolo n. 1 dell'allegato stesso.

Pertanto, **è assurdo collegare le figure specialistiche** (da leggere come altri professionisti) **con le prestazioni specialistiche**, tra l'altro incongruamente richiamate, in quanto non presenti nel DM 140/2012.

L'assurdo della interpretazione portata avanti dagli "uffici" sfocia nella follia che il progettista strutturale non è, a loro dire, neanche ammissibile quale tecnico specialista!

Tale assurda interpretazione risolve che non c'è posto per il progettista strutturale, il quale, invece, è la figura centrale in un intervento di miglioramento/adequamento sismico.

In conclusione l'ordinanza 108/2020 ed allegati indica solo:

- che il "raggruppamento dei professionisti" potrà sottoscrivere con il committente il contratto;
- che il "raggruppamento dei professionisti" verrà pagato direttamente dall'USR in un numero massimo di 8 tecnici;
- che il limite complessivo delle spese tecniche da riconoscere a tale "raggruppamento di professionisti" sarà calcolato in base al DM 140/2012.
- Che quanto riportato nell'allegato A dell'ordinanza 108 ha valore indicativo e non prescrittivo.

Inoltre il "raggruppamento di professionisti" potrà avvalersi di altri collaboratori di fiducia, secondo me dopo averlo comunicato al committente, soprattutto nel caso in cui tali colleghi risultino titolari di prestazioni che comportano l'onere di firma (ad esempio APE, Accatastamento,).

Pertanto, è evidente che una tale lettura degli "uffici" è assurda, dovuta, solo, ad una miope ed errata interpretazione della norma.

Ing. Roberto Di Girolamo

